

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1247 del 14/03/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS ITALIA SPA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GENOVA, VIA F. SEMINI, N.12 E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO SURGELATI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BRACCESCA, N.54/B, LOCALITÀ S. MICHELE. CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2021-5549 DEL 05/11/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1337 del 14/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno quattordici MARZO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS ITALIA SPA**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GENOVA, VIA F. SEMINI, N.12 E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO SURGELATI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BRACCESCA, N.54/B, LOCALITÀ S. MICHELE. **CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE**, DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2021-5549 DEL 05/11/2021.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2021-5549 del 05/11/2021 a favore della Ditta Vandemoortele Bakery Products Italia SPA per l'attività di produzione prodotti da forno surgelati sita in Comune di Ravenna, Via Braccasca, n.54/B, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);

VISTA l'istanza presentata a questo Servizio ARPAE SAC in data 21/12/2021 e acquisita con PG. 2021/195704 - pratica **SinaDoc n. 34191/2021** - dalla Ditta **Vandemoortele Bakery Products Italia SPA** (C.F./P.IVA 03518680107) con sede legale a Genova, Via F. Semini, n.12 e attività di produzione prodotti da forno surgelati in Comune di Ravenna, Via Braccasca, n.54/B, località S. Michele, con la quale si richiede la correzione dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2021/5549 sopra richiamata a seguito di alcuni errori contenuti nella determina;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo al medesimo Ente le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che gli errori evidenziati dalla Ditta sono meri errori materiali, per cui non sussistono motivi ostativi per procedere con la correzione degli stessi, come richiesto dall'Azienda stessa;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA CORREZIONE, per mero errore materiale,** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2021-5549 del 05/11/2021 a favore della Ditta **Vandemoortele Bakery Products Italia SPA** (C.F./P.IVA 03518680107) con sede legale in Genova, Via F. Semini, n.12 e attività di produzione prodotti da forno surgelati in Comune di Ravenna, Via Braccasca, n.54/B, località S. Michele, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che con la presente AUA viene sostituito integralmente l'Allegato A) – emissioni in atmosfera.**
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – sostituito - :
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - invariato.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **con frequenza almeno annuale dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico che attesti il rispetto dei limiti normativi nei confronti dei ricettori sensibili posti nelle vicinanze dello stabilimento.** Tale documento deve essere redatto da un Tecnico competente in acustica, tenuto a disposizione presso l'attività per eventuali controlli e presentato alle autorità competenti solamente nel caso in cui venga attestato il mancato rispetto dei limiti. In tal caso dovrà essere presentato un piano di risanamento e prevedere adeguati interventi di mitigazione acustica.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la*

redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico" come sopra indicato.

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a HERA SPA, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- L'azienda Vandemoortele Bakery Products Italia SPA svolge attività di produzione di prodotti da forno surgelati. L'attività produttiva è attiva 24 ore/giorno per 330 giorni/anno. L'istanza è relativa all'installazione di una nuova linea produttiva (**Linea 5**). La Ditta richiede anche la dismissione delle emissioni da E2 ad E16 afferenti alle linee di produzione 1 e 2.
- Il riassetto produttivo prevede pertanto la installazione di una nuova linea produttiva (Linea 5) per complessive n.13 nuove emissioni.
- Dalla documentazione integrativa presentata risulta inoltre che le emissioni E69 ed E69-A verrebbero convogliate ad unico punto di emissione **E69** - Aria locali tecnici di portata pari a 40.000 Nmc/h a cui è asservito uno scrubber i cui parametri di funzionamento conformi a quanto previsto dalle vigenti norme tecniche. Tale impianto è funzionale al ricambio d'aria e, nel periodo estivo, al controllo della temperatura dei locali tecnici; il sistema si attiva automaticamente in caso di superamento della temperatura impostata. La logica di controllo è in grado di attivare il sistema di filtrazione in caso di fuga di ammoniaca.
- Viene altresì dismesso il punto di emissione E63 - Cappa saldatura. Per le attività di riparazione con operazioni di saldatura saltuaria, la Ditta ha comunicato di utilizzare un dispositivo mobile dotato di sistema di abbattimento delle polveri;
- I punti di emissione da E83 ad E95, sono tutti afferenti alla nuova linea produttiva denominata Linea 5.
- Sono presenti generatori di calore afferenti alle emissioni E85-E87-E89, identici e tutti alimentati a metano modulabili e compresi tra un minimo di 6 ed un massimo 360 kW. Per quanto attiene il filtro a cartucce installato a servizio dell'emissione E95, la velocità di filtrazione risulta congrua rispetto alle vigenti norme tecniche. Il nuovo punto di emissione E96 afferisce allo Sfiato silos farina Linea 3 di portata pari a 4.630 Nmc/h. A monte della emissione è presente un filtro autopulente a maniche;
- Sono inoltre presenti impianti termici ad uso civile, alimentati a metano (E66,E67,E68).

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E17- FUMI E VAPORI FORNO LINEA 3**

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	200	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E23 – FORNI COTTURA - LINEA 6

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	300	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E24 – VAPORI COTTURA - LINEA 6

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	70	°C

PUNTO DI EMISSIONE E25 – FORNI COTTURA - LINEA 7

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	300	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E26– VAPORI COTTURA LINEA 7

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	70	°C

PUNTO DI EMISSIONE E27– FORNI COTTURA - LINEA 8

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	300	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E28– VAPORI COTTURA LINEA 9

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	70	°C

PUNTI DI EMISSIONE E29,E30,E31 – FORNI COTTURA LINEA 8

Portata massima	200	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12	m
Temperatura	300	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E43, E44, E45 - SILI STOCCAGGIO FARINA - F.T.

Portata massima	700	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	18	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E46, E47, E48 - SILI STOCCAGGIO FARINA - F.T. -

Portata massima	700	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	18	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E49 - FORNI COTTURA LINEA 9

Portata massima	350	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	230	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E50 - FORNI COTTURA LINEA 9

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	230	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E51 - FORNI COTTURA LINEA 9

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	230	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E52 - FORNI COTTURA LINEA 9

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	240	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E53 - FORNI COTTURA LINEA 9

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	240	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E54 - VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	155	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	140	°C

PUNTO DI EMISSIONE E55 - VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	140	°C

PUNTO DI EMISSIONE E56 - VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	130	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	90	°C

PUNTO DI EMISSIONE E57 - VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	140	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	90	°C

PUNTO DI EMISSIONE E58 - VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	70	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	90	°C

PUNTI DI EMISSIONE E59, E60 – CAPPA VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	1000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12	m
Temperatura	45	°C

PUNTO DI EMISSIONE E61 - CALDAIA MINGAZZINI -

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	245	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E62 - CALDAIA MINGAZZINI -

Portata massima	710	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	240	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E64, E65 - VAPORE LAVAGGIO TEGLIE (LINEE 6 E 7)

Portata massima	600	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12	m
Temperatura	30	°C

PUNTO DI EMISSIONE E69 - RICAMBIO D'ARIA LOCALI TECNICI -

Portata massima	40000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E72 – FORNI COTTURA LINEA 10

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	235	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E73 - VAPORE COTTURA LINEA 10

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	70	°C

PUNTO DI EMISSIONE E74 - VAPORE COTTURA LINEA 3

Portata massima	750	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	200	°C

PUNTO DI EMISSIONE E75 – FORNI COTTURA LINEA 4 -

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	250	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E76 – FORNI COTTURA LINEA 4 -

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	220	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E77 – FORNI COTTURA LINEA 4 -

Portata massima	350	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	170	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E78 – FORNI COTTURA LINEA 4 -

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	113	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E79 - VAPORE COTTURA LINEA 4 -

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	110	°C

PUNTO DI EMISSIONE E80 - VAPORE COTTURA LINEA 4 -

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	70	°C

PUNTO DI EMISSIONE E81 - VAPORE COTTURA LINEA 4 -

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	70	°C

PUNTO DI EMISSIONE E82 – SFIATO SILO FARINA LINEA 4 -

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E83 - VAPORI COTTURA LINEA 5 – NUOVO -

Portata massima	3900	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	180	°C

PUNTO DI EMISSIONE E84 - VAPORI COTTURA LINEA 5 – NUOVO -

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	180	°C

PUNTO DI EMISSIONE E85 - FUMI COTTURA LINEA 5 – NUOVO -

Portata massima	840	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	216	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E86 - VAPORI COTTURA LINEA 5 - NUOVO

Portata massima	1240	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	178	°C

PUNTO DI EMISSIONE E87 - FUMI COTTURA LINEA 5 – NUOVO -

Portata massima	260	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	70	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E88 - VAPORI COTTURA LINEA 5 -

Portata massima	90	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	180	°C

PUNTO DI EMISSIONE E89 - FUMI COTTURA LINEA 5 -

Portata massima	280	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	200	°C

PUNTO DI EMISSIONE E90 - VAPORI COTTURA LINEA 5 -

Portata massima	2600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	180	°C

PUNTO DI EMISSIONE E91 – FUMI GRIGLIATORE LINEA 5 -

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	70	°C

PUNTO DI EMISSIONE E92 – VAPORI LAVATEGLIE LINEA 5 -

Portata massima	1960	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	50	°C

PUNTO DI EMISSIONE E93 – VAPORI LAVATEGLIE LINEA 5 -

Portata massima	1380	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	50	°C

PUNTO DI EMISSIONE E94 – FUMI FORNETTO IR LINEA 5 -

Portata massima	2940	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	350	°C

PUNTO DI EMISSIONE E95 – SILO FARINA – F.T. -

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	19	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E96 – SFIATO SILOS FARINA LINEA 3 -

Portata massima	4700	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. Per i nuovi punti di emissione indicati con **E85, E87** dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art. 269 del DLgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere poi trasmessi al SAC ARPAE e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna. Per le emissioni **E83, E84, E86, E88, E90, E92, E93, E94** costituite esclusivamente da vapore acqueo derivante dalla cottura degli alimenti, deve essere comunque comunicata la messa a regime.
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Celli	Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169		Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263		Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)

3. **I camini di emissione (ad esclusione delle emissioni di vapore)** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare

il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime della nuova linea produttiva (**Linea 5**) a cui afferiscono le emissioni da **E83 a E95, il 31/03/2022**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente: la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al sopracitato punto 1). Qualora la Ditta intenda anticipare la messa a regime, dovrà darne comunicazione a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.
6. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione dei punti con emissione di solo vapore, degli impianti termici ad uso civile, dei silos di stoccaggio delle farine e dei locali tecnici**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**
 - **Le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici, con frequenza almeno annuale;**
 - **Le manutenzioni da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, le eventuali anomalie degli stessi e i periodi di sostituzione dei sistemi filtranti, con frequenza almeno annuale.**

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA
(art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni

- La Ditta Vandemoortele Bakery Italia SPA svolge attività di produzione prodotti surgelati da forno nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Braccasca, n.54/B, località S.Michele;
- Le acque reflue che si generano dall'attività sono classificate acque reflue industriali e recapitano nella rete fognaria pubblica. Con la modifica sostanziale dell'AUA presentata, viene a modificarsi anche la rete fognaria con una diversa distribuzione della rete di raccolta interna allo stabilimento, per effetto dello smantellamento delle linee produttive L1 ed L2 ed installazione di nuova linea produttiva L5 e non altera in maniera sostanziale né la quantità né la qualità dello scarico finale. Rispetto all'assetto autorizzato viene inoltre realizzato uno stoccaggio, protetto da tendostruttura mobile ma ubicato sul piazzale esterno dello stabilimento, di prodotti liquidi come salsa di pomodoro e olio oltre che olive in salamoia.
- le acque reflue industriali sono costituite da acque provenienti dalla produzione di articoli di panetteria e prodotti da forno in genere e consistono in acque provenienti dallo sbrinamento del surgelatore e/o di lavaggio attrezzature, impianti, pavimenti ecc.;
 - le acque reflue industriali risultanti dall'attività produttiva subiscono inizialmente un trattamento di tipo fisico in vasche di sedimentazione, al quale segue una fase di coagulazione/flocculazione con aggiunta di prodotti chimici con successiva rimozione meccanica dei solidi sospesi e affioranti come oli e grassi che vengono successivamente pompati ad un silo di stoccaggio dedicato;
 - le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione sopra descritto, sono scaricate nella rete fognaria pubblica nera di via Braccasca;
 - il punto ufficiale di prelievo delle acque reflue industriali è stato identificato nel rubinetto posto sulla condotta di scarico del sedimentatore, a monte del pozzetto di miscelazione con la corrente delle "acque nere" (acque reflue domestiche) provenienti dai servizi igienici;
- la Ditta ha in corso di validità la convenzione stipulata con l'Ente Gestore dell'Impianto di depurazione dei reflui per effettuare lo scarico per alcuni parametri con limiti di emissione in deroga alla Tabella 1 del Regolamento di pubblica fognatura del Comune di Ravenna, rispetto a tale convenzione la ditta ha ottenuto parere favorevole dal gestore per una riduzione dei limiti derogati;
- La ditta ha dichiarato per l'esistente impianto, che le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte all'interno dell'insediamento, non sono assoggettate ai dettami delle DGR 286/05 e DGR 1860/06 tuttavia la modifica presentata con il nuovo deposito esterno di prodotti liquidi, ovvero salsa di pomodoro olio vegetale e olive in salamoia, seppure protetti da tendostruttura impermeabile presentano il rischio, a seguito di eventi accidentali, di dispersione sui piazzali di tali prodotti con conseguente interessamento della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento. La ditta presenta una procedura atta a limitare gli effetti di tali eventi dal titolo: "Spargimento incontrollato degli oli e liquidi alimentari".
- a completamento delle misure emergenziali da mettere in atto onde impedire l'afflusso di eventuali materiali estranei nella rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, è stata realizzata una cordolatura impermeabile lungo il perimetro coperto della tendostruttura oltre alla chiusura delle caditoie poste all'interno del perimetro della stessa. Tali interventi dovranno essere realizzati entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA e dovranno essere documentati attraverso relazione fotografica che dovrà essere trasmessa al Comune di Ravenna e ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;

**La planimetria della rete fognaria Tavola 2 "Scarichi modificato" del 17/08/2020, ove è indicato il punto ufficiale di prelievo, costituirà parte integrante della autorizzazione allo scarico;
La medesima Planimetria deve essere tenuta presso lo stabilimento a disposizione degli organi di vigilanza.**

Prescrizioni

- lo scarico delle acque reflue industriali, nel punto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 All. 6 alla parte III – colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06, ad eccezione dei parametri oggetto della convenzione stipulata con HERA di cui sopra, sulla base di un volume di scarico non superiore a **41 000 mc/anno**, e precisamente:
 - **5,5 ≤ pH ≤ 9,5**
 - BOD5 ≤ 4000mg/l**
 - COD ≤ 8000mg/l**
 - SST ≤ 1500gm/l**
 - Grassi e oli animali e vegetali ≤ 400 mg/l**
 - Fosforo totale ≤ 10 mg/l**
 - Azoto totale ≤ 100 mg/l**
 - Solfuri ≤ 5 mg/l**
 - Cloruri ≤ 3000 mg/l**
 - Tensioattivi totali ≤ 4 mg/l**
- Ogni 4 anni a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la Ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. HERA si riserva comunque, in qualsiasi momento, la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse;
- Entro 3 mesi dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la Ditta dovrà presentare ad HERA un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti oggetto della convenzione;
- dovrà essere eseguito con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità ai limiti di cui sopra. I rapporti di prova relativi ai campioni, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna e ad ARPAE – APA area Est Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD₅, COD, SST, Grassi e oli animali e vegetali, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto totale, Solfuri, Tensioattivi totali, Cloruri;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- dovranno essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - vasca di accumulo**
 - grigliatura**
 - impianto di dosaggio flocculante**
 - flottatore**
 - misuratore di portata elettromagnetico** piombato da HERA
 - campionatore automatico**
 - pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
- al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione, dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV della D.Lgs. 152/2006 e smi. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- HERA può in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad ARPAE – APA Area Est Servizio Territoriale di Ravenna;

- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta ad HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- la ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
- il titolare è tenuto a presentare ad HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- la procedura atta a limitare gli effetti di tali eventi ("Spargimento incontrollato degli oli e liquidi alimentari") costituirà parte integrante dell'autorizzazione.
- Il punto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 smi, dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza ed essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e smi .

Spargimento incontrollato degli olii e liquidi alimentari

1. *Identificazione del rischio.*

Vandemoortele Bakery Products Italia spa, stocca olio alimentare vegetale in cisterne di materiale plastico, dotate di imboccatura e rubinetto e fusti di passata di pomodoro liquida. Le cisternette sono contenute in gabbie metalliche di rinforzo, ma possono comunque, a seguito di colpi accidentali, ad esempio in fase di movimentazione con carrello elettrico, essere soggette a rottura con fuoriuscita incontrollata del contenuto.

Tale fuoriuscita comporta il rischio di contaminazione delle acque superficiali e del suolo. Occorre quindi impedire che l'olio vegetale e la passata, diffondendosi, raggiunga i tombini di scarico delle acque piovane o porzioni di suolo scoperto.

2. *Sgocciolamento di cisterna.*

- Nel reparto di produzione (farcitura) sono presenti cisterne con olio in corso d'uso e rubinetti da cui è possibile un limitato sgocciolamento. Per questo motivo sono state collocati contenitori per la raccolta in acciaio inox al di sotto dei rubinetti stessi. Olio da scarto viene recuperato anche dai vassoi di raccolta collocati sotto i nastri di trasporto
- Periodicamente, secondo necessità, l'approvvigionatore di linea dispone lo scarico dell'olio raccolto dai contenitori per la raccolta nelle cisterne dell'olio esausto.

3. *Rottura o rovesciamento di cisterne con liquidi alimentari all'interno dello stabilimento*

La persona più vicina all'incidente tra:

- Conduttore di linea
 - impastatore
 - magazziniere
 - addetto alle pulizie
 - Capoturno o Caposquadra
1. se può, ferma la fuoriuscita
 2. delimita con il materiale in dotazione (apposito assorbenti) la zona del versamento, evitando che l'olio o la passata fuoriuscita si diffonda
 3. avverte il Capoturno o Caposquadra
 4. l'impresa di pulizie stacca una persona dalle attività di produzione per provvedere a aspirare la maggior parte dell'olio/passata con l'aspira liquidi
 5. asciugare l'olio e/o passata fuoriuscito con il materiale di dotazione (apposito assorbenti)
 6. L'olio aspirato deve essere versato nell'apposita cisterna identificata per gli olii vegetali esausti
 7. Il materiale assorbente contenente l'olio deve essere riposto in un contenitore a tenuta sacchetto chiuso e consegnato all'ufficio qualità che provvederà ad organizzare lo smaltimento
 8. L'accaduto deve essere registrato sulla scheda incidente,

4. Rottura o rovesciamento di cisterna liquidi alimentari all'esterno dello stabilimento

E' necessario avere cura di scaricare le cisterne dell'olio e i fusti di passata pomodoro se possibile non in prossimità dei tombini/caditoie.

La persona più vicina all'incidente in particolare il magazziniere presente nell' area di stoccaggio in caso di sversamento si deve subito attivare e procedere a:

- 1) Cercare di fermare la fuoriuscita, se possibile o con supporto di addetti alle pulizie
- 2) Proteggere con il panno assorbente ed i salsicciotti assorbenti le zone limitrofe ai tombini e le caditoie
- 3) Utilizzare se necessario il materiale assorbente in polvere.
- 4) Il materiale assorbente contenente l'olio o passata deve essere riposto con supporto addetti pulizie, in contenitore a tenuta in un sacchetto chiuso e consegnato all'ufficio qualità che provvederà a catalogazione ed ad organizzare lo smaltimento
- 5) Avvisare l'ufficio qualità dell'accaduto per successiva gestione dei rifiuti derivanti e registrazione dell'episodio sulla scheda incidente.

5. Archiviazione

La scheda incidente deve essere fatta pervenire all'ufficio sicurezza ed ambiente che provvederà ad archivarla, a registrarla, discuterla nel dayly, weekly e monthly meeting e a tenere sotto controllo la chiusura dell'eventuale azione correttiva/preventiva da implementare


Vendemoortale Bakery Products Italia S.p.A.
Via Braccasca, 54/B | Tel. 0544 416611
48124 San Michele - RAVENNA
Part. IVA 03578680107

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.